

Associazione di promozione sociale “MAN HU”

COSTITUZIONE

Art. 1 (Denominazione – Sede – Durata)

- E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata : **ASSOCIAZIONE “MAN HU”**
- E' una libera Associazione di fatto, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, della Legge 383/2000, della L.R. 31/2004, dei Canoni 215,298 e 299 del Diritto Canonico, nonché del presente Statuto.
- L'Associazione ha la sede sociale e legale presso il convento appartenente all'Ordine degli “Oblati di Maria Immacolata, in via Celestino V, n. 1 nel comune di Ripalimosani (CB). Il Consiglio Direttivo, su approvazione assembleare, può scegliere altre sedi operative e di recapito postale in base alle esigenze gestionali della stessa.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2 (Scopi e Attività)

I fini associativi sono volti alla valorizzazione della persona umana e ad offrire servizi per il soddisfacimento dei bisogni della comunità attraverso tutte quelle iniziative necessarie per il raggiungimento di dette finalità:

- promuovere una cultura della “salvaguardia della persona umana” attraverso iniziative culturali, formative, ricreative, di dialogo e d'ascolto anche attraverso collaborazioni con l'Università, enti pubblici e/o privati per studi specifici scientifici ed umanistici;
- promuovere una cultura della “salvaguardia del creato” attraverso iniziative ecologiche e di studio. A tal fine si potranno favorire attività di stampo sociale, anche attraverso collaborazioni con l'Università, enti pubblici e/o privati per studi specifici scientifici ed umanistici;
- favorire l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle politiche sociali con particolare attenzione a quelle di inclusione sociale;
- valorizzare libere professioni artigianali e non, al fine di creare una rete di collaborazione e di soddisfacimento dei bisogni della collettività (Banca del Tempo....);
- organizzare eventi ludici, sportivi, ricreativi, turistici, culturali, formativi e a carattere sociale, ivi compreso la intermediazione culturale;
- aderire a qualsiasi titolo a progetti con finanziamenti pubblici, italiani ed europei ed internazionali;
- proporre e realizzare attività connesse in maniera diretta e non con quanto sopra specificato.

Tutte le attività potranno essere svolte dall'Associazione sia direttamente sia indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con Enti , Cooperative e soggetti pubblici/privati che condividono le finalità dell'Associazione.

SOCI

Art. 3 (Ammissione)

- I soci si suddividono in soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari.

SOCI ORDINARI: sono coloro che per la propria attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, condividono gli scopi sociali dell'Associazione.

SOCI SOSTENITORI: sono tutti coloro che non sono obbligati a partecipare all'attività dell'Associazione, ma che la sostengono volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.

SOCI ONORARI: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo perché l'Associazione si ritiene onorata di annoverarli fra i propri soci per ragioni connesse alla loro professione o al loro prestigio. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

- Le persone fisiche, sia maggiorenni che minorenni, che vogliono aderire all'Associazione devono:

a) Compilare il modulo di iscrizione indirizzato al Consiglio Direttivo indicando il nome, il cognome, i dati anagrafici, la professione, l'indirizzo, la Categoria di Socio, la data di ammissione e autorizzando il trattamento dei propri dati personali.

b) Versare la quota di ammissione ed i contributi annuali eventualmente richiesti.

- Le persone giuridiche, le associazioni, sia pubbliche che private, che vogliono aderire all'Associazione devono:

a) Presentare apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo indicando la ragione sociale, allegando la delibera dell'organo competente da cui risulta che si approva il presente Statuto, ed indicando il soggetto delegato a rappresentarla;

b) Versare la quota di ammissione ed i contributi annuali eventualmente richiesti.

- Le domande di ammissione di nuovi soci sono accolte o respinte dal Consiglio Direttivo, senza l'obbligo di motivazione, con la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 4 (Tesseramento)

Le quote sono diversificate in base alle Categorie di Socio:

SOCI ORDINARI euro 20

SOCI SOSTENITORI euro 90, possono anche versare una ulteriore donazione

SOCI ONORARI gratuita

Le quote possono essere variate annualmente dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5 (Diritti dei soci)

- Ai Soci Attivi, ordinari e sostenitori maggiorenni, riuniti in assemblea spetta il diritto di eleggere gli organi sociali e di approvare le modifiche statutarie e dei Regolamenti. I soci minorenni non hanno diritto al voto fino al compimento del diciottesimo anno di età.

- I Soci hanno diritto di informazione e di controllo sulle attività dell'Associazione.

- Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni promosse dall'Associazione, alla frequenza di corsi organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

Art. 6 (Doveri dei soci)

- Ciascun socio deve:

a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;

- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
- d) Versare la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Ordinaria non oltre i termini di approvazione del bilancio preventivo per permettere la copertura dei costi di gestione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 (Decesso - Dimissioni – Esclusione).

- La qualità di Socio si perde:

- a) Per decesso;
 - b) Per recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione;
 - c) Per esclusione, quando esistano gravi ragioni, tra le quali rientra il comportamento non conforme ai doveri stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dall'Assemblea, tra i quali il ritardato pagamento della quota sociale annuale. L'esclusione è insindacabile.
- Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo, e rimarrà comunque debitore delle quote sociali di sua competenza.
- La quota di ammissione le ulteriori quote e/o contributi versati sono acquisiti definitivamente al Patrimonio Comune.

ASSISTENTE ECCLESIASTICO

Art. 8 (Assistente Ecclesiastico)

All'Associazione afferisce anche un Assistente Ecclesiastico secondo quanto dettato dal Canone 324, comma 2 del Diritto Canonico. Esso è un religioso, appartenente alla Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, scelto dal consiglio direttivo su suggerimento dell'associazione e confermato dal Provinciale della Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata e dall'Ordinario del luogo secondo le disposizione del diritto Canonico.

L'Assistente Ecclesiastico è corresponsabile delle proposte educative ed in linea generale di tutto il programma che l'Associazione svolge. In particolare, a lui è affidato il compito di formazione cristiana dei soci, secondo il mandato pastorale a lui affidato dall'Ordinario del luogo, avvalendosi, se lo riterrà opportuno, nei tempi e nei modi da lui scelti, della collaborazione di altro sacerdote, nell'ordine del presbiterato e dell'episcopato, o un religioso.

L'assistente ecclesiastico è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

GLI ORGANI

Art.9 (Indicazione degli organi)

- Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vicepresidente
- e) Il Segretario

- f) Il Tesoriere
- g) Il Collegio dei Probiviri
- h) Il Collegio dei Revisori
- i) Il Presidente Onorario

L'ASSEMBLEA Art. 10 (Composizione)

- L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci Attivi, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Ogni Socio può farsi rappresentare per delega esclusivamente da un altro Socio. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

- I Soci Ordinari, Sostenitori e Onorari partecipano all'Assemblea Ordinaria.

- Alle assemblee possono partecipare eventuali soggetti terzi che siano stati formalmente invitati per l'occasione dal Presidente.

Art. 11 (Presidenza dell'Assemblea)

- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in subordine da persona eletta dall'Assemblea medesima.

- Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione dei Soci al voto.

Art. 12 (Convocazione)

- L'Assemblea deve essere convocata mediante e-mail o telefono contenente l'ordine del giorno. Ciascun socio sarà avvisato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. Nello stesso avviso può essere fissata una seconda convocazione per una data successiva, qualora la prima adunanza non si sia potuta validamente svolgere.

- Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione, deve essere presente personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci che hanno diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

- L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Art. 13 (Assemblea Ordinaria)

- L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e può tenersi in qualunque luogo.

- Le deliberazioni saranno validamente assunte se approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l'Assemblea.

- L'Assemblea Ordinaria, provvede a:

- a) Eleggere gli organi sociali;
- b) Approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- c) Approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- d) Approvare i programmi delle attività da svolgere;
- e) Nominare l'eventuale Presidente Onorario dell'Associazione;
- f) Nominare l'eventuale Consiglio dei Revisori dei conti;
- g) Nominare l'eventuale Consiglio dei Probiviri.

- Il verbale dell'Assemblea Ordinaria sarà riportato nell'apposito Libro e dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario o, in caso di sua assenza, dalla persona designata a fungere da segretario della riunione.

- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 14 (Assemblea Straordinaria)

- L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare:

- a) Le proposte che ne hanno determinato la convocazione;
- b) Le modificazioni delle norme statutarie;
- c) I Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo che potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere che regole interne di carattere organizzativo;
- d) Lo scioglimento dell'Associazione.

- Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la maggioranza dei Soci Attivi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 (Composizione e Poteri)

- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

- Ai componenti del Consiglio Direttivo vengono attribuite le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

- Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

- In particolare è compito del Consiglio Direttivo:

- a) Concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità sociali, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- b) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Procedere alla compilazione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione nel rispetto degli scopi statutari, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- d) Predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo unitamente alla relazione annuale dell'attività;
- e) Conferire deleghe a singoli membri dell'Associazione o a terzi;
- f) Nominare speciali Gruppi di Lavoro permanenti o temporanei per lo studio e l'esecuzione di particolari compiti;
- g) Esaminare le proposte dei Gruppi di Lavoro e degli Associati;
- h) Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- i) Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- j) Proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci.

- Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Associazione che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, nel caso di sua assenza dal Vicepresidente.

- L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite e-mail o telefono almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito Libro, custodito presso la sede dell'Associazione.
- Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
- In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso sceglie un nuovo consigliere tra i Soci Attivi che dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

IL PRESIDENTE

Art. 16 (Elezione – Durata – Funzioni)

- Il Presidente è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed assume la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva, e in seguito a nuove elezioni egli coadiuverà il Presidente entrante per un periodo di sei mesi.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal Vicepresidente.
- In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

VICE - PRESIDENTE

Art. 17 (Elezione – Durata – Funzioni)

- Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria e sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- In caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, questi viene sostituito in ogni suo compito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, da un consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

TESORIERE - SEGRETARIO

Art. 18 (Elezione – Durata – Funzioni)

- Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dall'Assemblea Ordinaria. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Il Segretario dipende direttamente dal Presidente e provvede sotto la sua vigilanza a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.
- Il Segretario cura:
 - a) Il tesseramento e la tenuta del registro degli Associati;
 - b) L'aggiornamento degli associati sulle attività promosse dall'Associazione;
 - c) La stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - d) L'archivio delle attività svolte dall'Associazione.
- Il Tesoriere cura:
 - a) La contabilità dell'Associazione;
 - b) Il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19 (Elezione – Durata – Funzioni)

- L'Assemblea dei Soci può nominare, se ritenuto necessario, il Collegio dei Probiviri che vigila sull'andamento della gestione economica ed organizzativa dell'Associazione. E' composto da tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

- Il Collegio ha il compito di esaminare qualunque controversia sorga in merito alla esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto. Delibera dunque sulle controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Tali controversie escludono ogni altra giurisdizione e saranno decise con equità e senza formalità di procedure.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20 (Elezione – Durata – Funzioni)

- L'Assemblea dei Soci può nominare, se ritenuto necessario, il Collegio dei Revisori che controlla la situazione patrimoniale dell'Associazione e riferisce all'Assemblea un rendiconto sulla gestione morale e finanziaria dell'Associazione. E' composto da tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 21 (Elezione – Durata – Funzioni)

Il Presidente Onorario è nominato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci che ne fissa anche la durata. Egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea con funzioni consultive.

PATRIMONIO

Art. 22 (Risorse economiche)

- Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo Comune che garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie sia per il funzionamento dell'Associazione che per lo svolgimento delle sue attività.

- Il Fondo Comune risulta costituito da:

- a) Quote associative dei soci;
- b) Contributi annuali e straordinari dei soci quando deliberati;
- c) Contributi di privati;
- d) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, ed altre persone fisiche e giuridiche;
- e) Contributi di organismi internazionali;
- f) Donazioni e lasciti testamentari;
- g) Sponsorizzazioni;
- h) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali;
- l) Entrate derivanti da servizi prestati dall'Associazione;
- m) Avanzi di gestione;
- n) Beni mobili ed immobili ricevuti a qualsiasi titolo dall'Associazione.

- L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

- I proventi e le spese connesse ad eventuali attività commerciali saranno gestiti con contabilità separata evidenziati in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

- E' vietato procedere alla distribuzione anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

All'esclusivo fine di perseguire direttamente gli scopi statutari, l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati, campagne di raccolta fondi e altre manifestazioni organizzate con l'intento di sensibilizzare il pubblico alla realizzazione del programma e delle iniziative della Associazione.

Art. 23 (Liquidazione - Devoluzione dei beni)

- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori anche fra i non soci.

- In caso di cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, ad associazioni od enti con fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

- E' esclusa ogni opportunità di ripartizione tra i soci del patrimonio stesso, mentre le eventuali passività saranno ripartite, pro quota, tra tutti i soci.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 24 (Bilancio preventivo e consuntivo)

- L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

- Il Consiglio direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria:

a) Il bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'esercizio precedente, entro il 31 marzo di ogni anno;

b) Il bilancio preventivo relativo all'attività da svolgere.

- Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nell'attività sociale nell'esercizio successivo e non potranno in ogni caso essere distribuiti ai soci, nemmeno in forma indiretta.

- Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Art. 25 (Libri e scritture contabili)

L'Associazione dovrà dotarsi dei seguenti libri e/o scritture contabili:

a) Libro degli associati;

b) Libro delle Assemblee in cui dovranno essere verbalizzate le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e le relative deliberazioni.

a) Libro del Consiglio Direttivo in cui dovranno essere verbalizzate le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni.

CONVENZIONI - AFFILIAZIONI – CONSORZI

Art. 26 (Deliberazione e Stipula)

- L'Associazione può stipulare convenzioni, può aderire e consorziarsi con altre associazioni, organismi o enti esistenti.

- Le convenzioni, le affiliazioni e i consorzi sono deliberati dal Consiglio Direttivo e firmate dal Presidente che partecipa, per l'Associazione, alla relativa stipula.

CARICHE SOCIALI

Art. 27 (Gratuità e compensi)

- Le cariche sociali sono di norma assunte gratuitamente dai soci e dai loro rappresentanti.
- Eventuali compensi per attività ed incarichi particolari svolti dai soci in relazione alle cariche sociali ricoperte, sono deliberate dall'Assemblea dei soci e non potranno mai eccedere i limiti fissati dalla legge. Possono essere previsti rimborsi per l'espletamento dell'incarico ricoperto secondo le modalità e quanto autorizzato dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 (Disposizioni finali)

- Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.